



LINEE GUIDA E DIRETTIVE per gli allievi con bisogni educativi speciali (BES) e per l'inclusione scolastica

2018-19
sperimentazione in alcuni
istituti scolastici

4 maggio 2018

Riferimenti

- Direttiva DECS n°56, del 3 aprile 2014, per gli allievi con disturbi specifici di apprendimento.
- Progetto di riforma della scuola dell'obbligo: "La scuola che verrà".

Allievi beneficiari

Le presenti indicazioni sono destinate in particolare agli allievi con un funzionamento stabilmente problematico a scuola e che causa un danno o un ostacolo nell'apprendimento e nella partecipazione. Essi possono presentare i seguenti profili:

- A) DSA: disturbi specifici di apprendimento diagnosticati (dislessia, disortografia, discalculia, disgrafia);
- B) altri quadri diagnostici quali per esempio i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali e in particolare nelle abilità visuo-spaziali, ma anche gli allievi con funzionamento intellettivo limite (FIL o *borderline* cognitivo) o con disturbi dell'attenzione (con o senza iperattività);
- C) disabilità nelle funzioni corporee: motorie, sensoriali, mentali;
- D) svantaggio linguistico-culturale, scolarizzazione pregressa irregolare o insufficiente.

Motivazioni

- L'area dello svantaggio scolastico è più ampia di quella riferibile unicamente ai disturbi specifici di apprendimento (DSA).
- L'idea di bisogno educativo speciale si basa sul modello ICF (classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute dell'OMS), fondato sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, e porta a un evidente superamento delle categorie diagnostiche tradizionali nella fase del riconoscimento di una situazione problematica, evidenziando il ruolo fondamentale dell'azione didattica ed educativa per un intervento personalizzato ed inclusivo a cui ogni allievo ha diritto. Quest'approccio parla di salute, benessere e di funzionamento globale, non di disabilità o patologie. Una diagnosi è ovviamente fondamentale per realizzare interventi (ri)abilitativi, ma non è sufficiente a sviluppare pratiche di equità reale nella scuola.
- La presente guida incorpora ed estende i beneficiari delle misure individualizzate o personalizzate, indicati dalla direttiva DECS per gli allievi con DSA, perché è rivolta a tutti gli allievi che manifestano bisogni che possono incidere sul rendimento e il benessere scolastico. Questi allievi devono poter beneficiare di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi, o di misure e risorse straordinarie, nel corso del loro percorso scolastico.

Precisazioni


- Occorre distinguere tra ordinarie difficoltà d'apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento. Nel corso delle attività scolastiche i docenti osservano, in ciascuno dei propri allievi momenti di difficoltà, magari per periodi temporanei. Vi sono però difficoltà che hanno un carattere più stabile e presentano un accresciuto grado di complessità e richiedono maggiore attenzione e impegno nell'affrontarle. Ne consegue che la rilevazione di semplici difficoltà d'apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di una presa a carico specifica come indicata qui di seguito.
- La definizione e adozione di misure speciali a favore dell'allievo non può basarsi unicamente e in primo luogo su una certificazione clinica; deve essere una prerogativa della scuola in collaborazione con le famiglie interessate e gli specialisti coinvolti. La sola diagnosi non potrà mai essere risolutiva dei problemi scolastici.
- È bene ricordare che il bisogno educativo speciale di un allievo presenta tre variabili:
 - Il problema specifico (clinico, linguistico, comportamentale, ecc.);
 - il tipo di risposta individuale; due allievi possono rispondere in modo differente al medesimo problema specifico;
 - il contesto; la situazione di due allievi con il medesimo disturbo specifico e col medesimo modello di risposta risulta diversa in situazioni ambientali diverse. Occorre quindi rilevare l'importanza del contesto il quale può essere nello stesso tempo parte del problema o parte della soluzione.
- Il protocollo che segue si pone l'obiettivo di mettere in condizione la scuola d'individuare gli allievi che presentano significative difficoltà d'apprendimento e

mettere in atto percorsi e metodologie didattiche che rispondano ai loro bisogni educativi speciali.

Livelli organizzazione
interventi ricavati
dal modello
RTI o RAI

RTI: *response to intervention*
RAI: *réponse à l'intervention*

È un approccio in tre fasi, adottato negli USA e in diverse provincie canadesi sulla base di solide ricerche scientifiche, per contrastare gli interventi tardivi a favore degli allievi in difficoltà e migliorare l'apprendimento di tutti gli allievi.



- Accompagnamenti individuali
- Misure dispensative
- Strumenti compensativi
- Valutazione degli apprendimenti
- Adattamenti piano di studio

Doveri della scuola,
del consiglio di classe,
del docente

Gli allievi con BES dovranno essere individuati precocemente sulla base di valutazioni specialistiche da parte di enti accreditati o del bilancio psico-pedagogico svolto dal docente di sostegno pedagogico, ma soprattutto di accurate osservazioni e valutazioni pedagogiche e didattiche da parte del consiglio di classe.

Cosa si richiede ai docenti:

- riconoscere i segnali di difficoltà e sofferenza;
- agire con competenza osservativa; un atto intenzionale che permette di conoscere approfonditamente il profilo funzionale dell'allievo durante le lezioni –la sua individualità– e regolare la progettazione didattica;
- conoscere i processi specifici d'apprendimento (in particolare i meccanismi e le variabili coinvolte in lettura, scrittura e calcolo) –senza dimenticare le competenze metacognitive dell'allievo– e tenerne conto a livello didattico;
- approfondire la situazione con i genitori dell'allievo e il docente di sostegno pedagogico;
- esplicitare in modo chiaro e trasparente le scelte didattiche e metodologiche;
- conoscere le misure dispensative e gli strumenti compensativi per la propria disciplina scolastica;
- rispettare e documentare l'applicazione delle misure speciali predisposte.

Il consiglio di classe ha il compito d'analizzare collegialmente la situazione, definire i bisogni specifici dell'allievo in questione ed elaborare un progetto educativo personalizzato (PEP); vigono corresponsabilità e coordinazione nella presa a carico dell'allievo.

Procedura

Il dispositivo a favore degli allievi in oggetto si definisce in diverse fasi, di regola entro i primi tre mesi dell'anno scolastico, coordinate dal docente di classe e di sostegno pedagogico, e prevede misure progressive secondo i loro bisogni educativi specifici.



- 1) *Identificazione e profilo funzionale dell'allievo (raccolta informazioni e interpretazione)*

Per definire le misure necessarie occorre in primo luogo elaborare un rapporto che descriva sinteticamente la situazione dell'allievo, e in particolare la sua partecipazione alle diverse attività scolastiche, evidenziando i fattori (le risorse) personali e contestuali che influenzano le sue performance. Il profilo funzionale dell'allievo permette di chiarire le ipotesi di lavoro, i punti nodali, evidenziando i bisogni prioritari e gli obiettivi operativi. Questa fase può dare avvio, se non fosse già avvenuto, a un accertamento specialistico.

2) *Misure dispensative, strumenti compensativi e valutazione apprendimenti per aree disciplinari*

Sulla base del profilo dell'allievo, il consiglio di classe approva le misure personalizzate (v. fronte retro PEP descritto più avanti), selezionate dai docenti delle aree disciplinari, in base ai tre elenchi seguenti:

LE MISURE DISPENSATIVE

Sono interventi che sollevano l'allievo dall'obbligo di svolgere alcune prestazioni –senza ridurre il livello degli apprendimenti– che, a causa della difficoltà d'apprendimento o del disturbo specifico, risultano particolarmente problematiche e ostacolano le attività scolastiche. D'altra parte, consentire all'allievo di usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di un'attività scolastica, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua ragion d'essere nel fatto che il disturbo l'impegna per più tempo rispetto ai propri compagni

Elenco possibili misure

D1	Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe.
D2	Dispensa dall'uso del corsivo e dello stampato minuscolo.
D3	Dispensa dall'utilizzo di tempi standard; concessione di più tempo.
D4	Dispensa dal copiare dalla lavagna.
D5	Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti.
D6	Dispensa dallo studio mnemonico di tabelline, formule, un numero eccessivo di vocaboli L2, date storiche, poesie, ecc.
D7	Dispensa da un eccessivo carico di compiti, con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, senza modificare gli obiettivi formativi.
D8	Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in percentuale minore rispetto all'orale, non considerando errori ortografici e di spelling.
D9	Sostituzione della scrittura con linguaggio orale e/o iconico.
D10	Altro (definire).

GLI STRUMENTI COMPENSATIVI

Sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione nell'abilità deficitaria. Aiutando l'allievo nella parte automatica del compito, cioè quelle abilità che abitualmente si acquisiscono con l'apprendimento e l'allenamento, gli permettono di riservare maggiori energie sui compiti di tipo cognitivo.

Esistono strumenti compensativi specifici che supportano in modo diretto un'abilità (calcolatrice, sintesi vocale, correttore ortografico) e strumenti compensativi funzionali, cioè che supportano alcune funzioni, quali la memoria procedurale, gli automatismi, l'organizzazione delle informazioni (mappe concettuali, promemoria regole e formule).

Elenco possibili strumenti

C1	Utilizzo di una sintesi vocale che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto.
C2	Utilizzo di manuali scolastici, o testi didattici, in formato PDF o digitale.
C3	Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale .
C4	Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri).
C5	Utilizzo di ausili per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri, calcolatrice).
C6	Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e verifiche scritte.
C7	Utilizzo di formulari, schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto durante compiti e verifiche scritte.
C8	Utilizzo di dizionari digitali.
C9	Altro (definire).

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

L'orizzonte della valutazione formativa è il futuro e l'elemento formativo è rivolto a migliorare e capire i problemi e le resistenze dell'allievo per intervenire in maniera didatticamente adeguata. La valutazione serve anche all'allievo per capire cosa sa e cosa può migliorare –è quindi informativa e formativa– e di conseguenza parte integrante del processo d'apprendimento. In linea generale ogni valutazione formativa deve tener conto del carico cognitivo richiesto nel compito di apprendimento.

Regole generali

È bene ricordarsi costantemente che i processi valutativi hanno rilevanza e incidenza:

- sui livelli di autostima e autoefficacia;
- sul sentimento di adeguatezza e sulle aspettative di successo;
- sulla motivazione allo studio.

Per verificare l'apprendimento occorre:

- definire con chiarezza in cosa consiste;
- definire cosa deve fare l'allievo per dimostrare di averlo acquisito;
- essere trasparenti; esplicitare i criteri di valutazione affinché l'allievo, ma anche i genitori, sappiano in base a quali parametri sarà emesso un giudizio;
- limitare la quantità dei materiali da leggere;
- privilegiare la qualità e non la quantità;
- lasciare il tempo per l'elaborazione mentale.

La **personalizzazione delle modalità di valutazione** ha come obiettivo di dare all'allievo la possibilità di dimostrare il livello di apprendimento raggiunto, secondo il Piano di studio (PDS), senza essere penalizzato da procedure che non tengono in considerazione le difficoltà funzionali specifiche, tenendo quindi separate le competenze, che è necessario valutare, dalle eventuali difficoltà legate al disturbo evolutivo specifico.

Elenco delle possibili misure

V1	Facilitare la decodifica della consegna e del testo della prova: il testo non deve richiedere una lettura prolungata.
V2	Introdurre prove informatizzate e supporti tecnologici.
V3	Concedere tempi più lunghi per l'esecuzione delle prove.
V4	Prevedere, ove necessario, verifiche orali in sostituzione di quelle scritte.
V5	Ridurre e adattare il numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi formativi.
V6	Fare usare strumenti e mediatori didattici nelle verifiche sia scritte sia orali.
V7	Utilizzare domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento e/o arricchimento con una discussione orale) ridurre al minimo le domande a risposte aperte.
V8	Usare caratteri ad alta leggibilità con adeguata interlinea.
V9	Usare colori/numeri/domande poste a fianco del testo per orientare la ricerca della risposta.
V10	Utilizzare testi ad alta leggibilità sia dal punto di vista linguistico sia da quello grafico.
V11	Utilizzare linguaggi alternativi al codice scritto.
V12	Valutare i procedimenti e non i calcoli nella risoluzione dei problemi.
V13	Valorizzare il contenuto rispetto alla forma.
V14	Altro (definire).

N.B. Alcune di queste modalità di verifica degli apprendimenti potranno essere applicate anche nelle prove cantonali.



L'adozione di tali misure o strumenti a favore degli allievi con BES:

- è imprescindibile e deve essere costante;
- non è una gratifica o una ricompensa;
- dovrà sempre essere commisurata alla specificità e gravità delle difficoltà, o del disturbo specifico, e all'effettiva incidenza del medesimo sulla prestazione richiesta;
- non favorisce o avvantaggia gli allievi beneficiari rispetto ad altri, ma serve per metterli nelle stesse condizioni dei loro compagni.

3) Piano di studio
adattato e criteri
per la valutazione

Il consiglio di classe, confrontato a situazioni particolari, può anche adattare sia il piano di studio (PDS), definendo percorsi con obiettivi didattici e formativi differenti, sia la valutazione (formativa, sommativa e certificativa) degli apprendimenti.

[INDIVIDUALIZZAZIONE] Se l'allievo dimostra di avere le conoscenze e le abilità irrinunciabili in una determinata disciplina scolastica o ambiti di competenza, attraverso percorsi diversificati, quali anche la riduzione parziale e/o la sostituzione dei contenuti riconducibili al PDS, o adottando le misure dispensative o gli strumenti compensativi so-praccitati, potrà ottenere una valutazione equivalente ai compagni di classe senza alcuna annotazione o riferimento –nelle verifiche periodiche degli apprendimenti– alle misure speciali predisposte.

[PERSONALIZZAZIONE] Si tratta della programmazione per obiettivi formativi non riconducibili al PDS; consiste in un piano formativo personalizzato, elaborato formalmente dal docente della materia interessata e allegato al PEP (v. modulo allegato “Competenze disciplinari e trasversali personalizzate”). Questa misura si rende necessaria quando non sussistono i presupposti di apprendimento riconducibili globalmente al PDS e risulta prioritario che l'allievo maturi maggiormente le competenze di base o già acquisite, consolidi la fiducia nelle proprie capacità, sviluppi la sua crescita personale. Nel corso della valutazione degli apprendimenti l'allievo riceverà una nota numerica sulla base degli obiettivi personalizzati e sarà evidenziata l'annotazione secondo la quale la valutazione è riferita agli obiettivi personalizzati elaborati dal docente disciplinare, preferibilmente in collaborazione con il gruppo di materia della sede scolastica e, su richiesta, con l'esperto di materia. La valutazione certificativa potrà essere completata da un descrittivo delle competenze o da un portfolio degli apprendimenti.

[MODIFICA CURRICOLARE] È un adattamento definito “differenziazione curricolare”¹ e sostituisce le lezioni e il programma di studio regolare, in una o più materie, per al massimo 12 ore settimanali, per permettere all'allievo di realizzare delle esperienze d'apprendimento significative, di dare la dimostrazione delle sue competenze e accrescere i suoi apprendimenti. Il docente o operatore incaricato definirà un piano formativo personalizzato che sarà oggetto di una valutazione alla fine dell'anno scolastico.

Tutti questi adattamenti richiederanno l'approvazione formale da parte dei genitori o rappresentanti legali tramite il PEP.

4) PEP

Il consiglio di classe elabora ogni anno scolastico un progetto educativo personalizzato (PEP); vedi scheda allegata.

Il PEP :

- è un atto dovuto che mette l'allievo al centro del processo d'aiuto;
- è uno strumento di comunicazione e di progettazione che riassume tutte le misure individualizzate o personalizzate a scuola. È sottoscritto da: Direttore scuola media, genitore, doc. di classe e DSP;
- è un piano globale d'interventi pedagogici e didattici per il sostegno e l'inclusione dell'allievo, oltre che un contratto educativo tra docenti, scuola, famiglia e allievo;
- è conseguente al profilo dell'allievo a scuola (FASE 1) e alle misure speciali a livello disciplinare (FASE 2) o alla definizione degli obiettivi formativi personalizzati;
- sostituisce e ingloba il tradizionale formulario per la differenziazione curricolare;
- è uno strumento operativo che va applicato, non un semplice documento burocratico. In quest'ottica il PEP e i relativi allegati sono un'opportunità per ragionare sulle difficoltà dell'allievo e sulle rispettive strategie didattiche da utilizzare;
- può essere compilato in qualsiasi periodo dell'anno ma di regola entro i primi tre mesi dell'anno scolastico;
- può avere il carattere della temporaneità fino a quando le difficoltà e i bisogni dell'allievo non siano risolti; è quindi possibile modificarlo nel corso dell'anno scolastico;
- una volta completato sarà caricato nell'archivio di GAGI.

¹ Art. 11 cpv 3 Legge sulla scuola media, Art. 55 Regolamento della scuola media.

Il PEP sarà inviato annualmente alla sezione dell'insegnamento medio (SIM). Quest'ultima e il direttore della scuola media vigileranno sulla definizione delle misure necessarie per gli allievi con BES e sull'applicazione delle misure indicate dal PEP, se necessario in collaborazione con gli esperti di materia e i capigruppo SSP.

Monitoraggio dell'efficacia

Per mettere in luce i punti di forza e debolezza dei processi inclusivi adottati dalla scuola nei confronti di questi allievi, la Sezione dell'insegnamento medio svolgerà periodicamente un monitoraggio finale.

Misure accompagnatorie

- Tutti i docenti e i genitori degli allievi interessati saranno adeguatamente informati sulle presenti linee guida.
- Gli esperti di materia, su richiesta, potranno fornire consulenza ai docenti sulle misure legate specificamente alla propria disciplina come pure in merito alle competenze scolastiche personalizzate e sulla selezione delle misure compensative e dispensative indicate nel PEP, ivi comprese le procedure per la valutazione degli apprendimenti e i criteri di certificazione.

Tiziana Zaninelli
Direttrice Sezione dell'insegnamento medio

Allegati:

- Modulo PEP
- Modulo "Competenze disciplinari personalizzate"